

N. 476-1345-1494-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE IV E XIII

(GIUSTIZIA — LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA
SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORI: **QUATTRONE** per la IV Commissione;
QUIETI per la XIII Commissione)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, BERTOLDI, DI VAGNO, GIOVANARDI,
CRESCO, FERRARI MARTE, MAGNANI NOYA MARIA,
CICCHITTO, MOSCA, ACHILLI, NOVELLINI**

Presentata il 30 settembre 1976

Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BOLLATI, VALENSISE, FRANCHI

Presentata il 5 aprile 1977

Modifica dei termini di decorrenza della prescri-
zione in materia di crediti derivanti da rapporto
di lavoro subordinato

d'iniziativa del Deputato ROBERTI

Presentata il 30 maggio 1977

Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile

Presentata alla Presidenza il 25 ottobre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo che le Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro e previdenza sociale) hanno licenziato per l'esame in Assemblea tende a disciplinare l'istituto della prescrizione dei diritti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nel senso di far iniziare il decorso della prescrizione non più durante il rapporto di lavoro ma, invece, dal momento della sua cessazione.

Il problema, anche se già presente alla coscienza della dottrina e della giurisprudenza più sensibili, è stato affrontato, in modo specifico, dalla Corte costituzionale con la sentenza in data 1° giugno 1966, n. 63. Con tale sentenza, la Corte dichiarò « la illegittimità costituzionale degli articoli 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro ».

Come è evidenziato nella relazione che introduce la proposta di legge n. 476 (Ballardini e altri), questa decisione comportò, in concreto, che l'azione promovibile dal lavoratore dipendente sulla base del diritto privato (codice civile, leggi speciali, contrattazione collettiva) contro il datore di lavoro, per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte, divenisse soggetta a prescrizione solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Si introdusse, così, una eccezione alla regola generale prevista dall'articolo 2935 del codice civile, in base alla quale « la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ».

Il principio generale è confermato dall'articolo 2958 del codice civile anche con specifico riferimento ai rapporti e prestazioni continuate quale è il rapporto di lavoro.

Quale fu la motivazione sulla base della quale la Corte costituzionale, con una felice intuizione del relatore Branca, dichiarò inapplicabile tale regola al rapporto di lavoro subordinato di diritto privato?

Fu la considerazione che « in un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto di impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti: di modo che la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'articolo 36 della Costituzione... il precetto costituzionale, pur ammettendo la prescrizione del diritto al salario non ne consente il decorso finché permane quel rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinuncia ».

Sembrò, a questo punto, che la questione fosse definitivamente risolta. Ma, al contrario, l'impostazione iniziale della Corte costituzionale, sia per l'ampiezza del problema della prescrizione dei diritti dei lavoratori, che costituisce certo uno degli argomenti di maggiore interesse tra quelli che attengono alla dottrina lavoristica, sia per la difficoltà di conciliare esigenze contrastanti, anche sotto il profilo delle valutazioni socio-economiche, è presto entrata in crisi per il rapido sorgere di elaborazioni contrarie che spesso, sotto il velo di moti-

vazioni di tipo giuridico-formale, nascondevano un evidente dissenso ideologico.

Così è iniziato, attraverso leggi successive ed altre sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, una specie di cammino a ritroso che, in un'altalena di interpretazioni più o meno fedeli alla primitiva impostazione della Corte costituzionale, ha finito con il creare un grado di incertezza normativa che postula, in assenza di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale stessa, l'opera del legislatore.

Infatti, dopo la prima sentenza n. 63 del 1966, veniva affermato che quel principio non poteva riguardare diritti del prestatore diversi dai diritti di natura retributiva; poi, che il principio di cui alla citata sentenza non trovava applicazione nei riguardi dei rapporti caratterizzati da un regime di stabilità del posto di lavoro (come per gli enti pubblici, economici e non economici, e come pure per il rapporto di mezzadria). Infine, con sentenza n. 174 del 1972 la Corte costituzionale distingueva tra rapporti garantiti dal regime di stabilità delineato dal combinato disposto delle norme contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604 (giusta causa nei licenziamenti individuali) e dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), e rapporti per i quali vige ancora un regime di recesso volontario, e giungeva alla conclusione di ammettere solo per i primi la decorrenza, in pendenza del rapporto, di un termine di decadenza legale.

La conclusione fu che la Corte ammise il concetto che il differimento della prescrizione non è applicabile « tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione ».

Rapidamente la situazione degenera, se così si può dire, sempre più, e i giudici di merito e la Corte di cassazione consolidano il nuovo orientamento contrastante con quello iniziale della Corte costituzionale giungendo, con la sentenza del 12 aprile 1976 (sezioni unite della Corte di cassazione) ad affermare che la prescrizione differita non si applica ai rapporti di lavoro stabili e precisa che l'area di imperio di tale prin-

cipio « coincide con l'ambito di operatività della legge 30 maggio 1970, n. 300... ma può anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego, o leggi speciali, o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità ».

Questo principio giurisprudenziale rovescia il principio della Corte costituzionale del 1966 e crea una situazione di grande incertezza giuridica.

Colpa del mancato conforto sul piano tecnico-formale della bontà di una *ratio politica*? Probabilmente. Comunque, alcune considerazioni vanno fatte anche su quella sentenza della Corte, che circoscrisse al timore del licenziamento il fondamento della illegittimità costituzionale degli articoli 2948 n. 4, ecc. quasi che il licenziamento esaurisse, come affermano anche i presentatori della proposta di legge n. 476, tutte le possibili azioni intimidatorie e di rappresaglia cui può far ricorso un datore di lavoro non illuminato, nella realtà aziendale; ci si riferisce al mancato riconoscimento di una meritata qualifica professionale, alla relegazione in reparti punitivi o sgraditi, alla degradazione delle mansioni, al collocamento in cassa integrazione per crisi parziale dell'azienda, al trasferimento in sedi disagiate, magari celate sotto la veste della promozione.

L'esperienza insegna, continua l'introduzione alla citata proposta di legge, che anche l'assistenza delle organizzazioni sindacali, dei patronati, delle norme di diritto privato possono perdere efficacia reale in un momento di crisi congiunturale o in zone ad economia depressa, per non parlare delle implicazioni diverse che emergono dalle particolari condizioni del singolo lavoratore o dalle dimensioni aziendali.

Ma vi è una considerazione di fondo. Nel lavoro privato, a differenza del pubblico impiego, la stabilità del rapporto di lavoro non è determinabile a priori. Sarà il magistrato a stabilirla in un momento successivo. E allora, come potrà il lavoratore, durante il rapporto di lavoro, conoscere, in una tale situazione di incertezza normativa, se la sua posizione abbia o meno quel carattere di stabilità che implicherebbe, secondo la Corte costituzionale, il venir meno della sua sudditanza psicologica?

I proponenti le leggi chiedono, quindi, che il principio del differimento della decorrenza della prescrizione al momento del-

la cessazione del rapporto di lavoro sia assicurato alla generalità dei rapporti di diritto privato, considerati più deboli e, quindi, meno protetti legalmente.

Premesso che, nonostante le considerazioni suesposte, il problema della disparità di disciplina tra rapporto di diritto privato e di pubblico impiego resta comunque all'attenzione del legislatore, l'approfondita analisi delle singole proposte ha portato ad un testo che, interpretando pienamente lo spirito delle proposte stesse, se ne discosta, tuttavia, nella elaborazione finale.

Le proposte nn. 476 e 1494 hanno ritenuto che la migliore collocazione del principio fosse da trovare presso l'articolo 2958 del codice civile. La proposta n. 1345 ha previsto, invece, l'introduzione di un articolo 2948-*bis* del codice civile e l'abrogazione del punto 2) dell'articolo 2955 del codice civile.

Le Commissioni riunite hanno, per altro, ritenuta valida la proposta di incidere direttamente sull'articolo 2935 del codice civile essendo indubbiamente questa la vera norma che disciplina la data di decorrenza di tutte le prescrizioni, ordinarie, brevi, presuntive.

Non si possono non porre in evidenza, in questa relazione, i due risvolti della questione: l'uno estremamente positivo per i lavoratori, l'altro anche notevolmente preoccupante per le aziende pensose di salvaguardare l'economia aziendale da situazioni pregiudizievoli non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello organizzativo e tecnico quali la conservazione di documentazioni, libri contabili, eccetera, la dispersione dei quadri aziendali (dirigenti, funzionari) per i più svariati motivi.

Su questi ed altri aspetti del complesso problema sono state acquisite osservazioni orali e scritte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che hanno fornito utili elementi di valutazione.

In questa esigenza di conciliare due aspetti contrastanti della questione, una proposta andava, tuttavia formulata e si è ritenuto che essa dovesse orientarsi nella direzione di non disperdere l'apertura sociale che la sentenza del 1966 aveva provocato.

Conseguentemente, si è ritenuto di concludere incidendo, una volta per tutte,

sul fondamentale articolo 2935 del codice civile.

La modifica, rispetto alle proposte di legge che riguardavano l'integrazione dell'articolo 2958 del codice civile è motivata dal fatto che la portata della legge così come proposta risulterebbe ristretta in quanto limitata alla sola prescrizione presuntiva (secondo la più autorevole dottrina non si tratterebbe nemmeno di vera e propria prescrizione, ma, invece, soltanto di una presunzione *iuris tantum* di estinzione del debito con inversione dell'onere della prova, sia pur limitata, questa ultima, alla confessione ed al giuramento, che il lavoratore è costretto a deferire al datore), anche in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 63 del 1966, ha già dichiarato illegittime le disposizioni di cui agli articoli 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del codice civile.

In definitiva, la modifica integrativa del solo articolo 2958 del codice civile di cui alla proposta n. 476, avrebbe come effetto quello di rendere inoperanti solo le prescrizioni presuntive durante il corso del rapporto di lavoro.

Per altro, la proposta n. 1345, che prevede la modifica dei termini di decorrenza della prescrizione in materia di crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, così come formulata, appare incompleta ed opinabile perché non tiene conto dei diritti non patrimoniali né del risarcimento del danno di cui all'articolo 2116 del codice civile. Inoltre penalizza inutilmente le aziende, ponendo un termine eccessivamente lungo (5 anni) di incertezza dalla cessazione del rapporto di lavoro.

È apparso, quindi, più opportuno prevedere (articolo 1) la integrazione dell'articolo 2935 del codice civile con tre commi che prevedono a loro volta la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione e degli altri diritti non patrimoniali (qualifica) inerenti i rapporti di lavoro subordinato, anche di natura speciale e di agenzia, dalla risoluzione del rapporto, inserendo anche la fattispecie del risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'articolo 2116 del codice civile.

Si sono previste (articolo 2) le conseguenti abrogazioni delle norme ritenute superate.

È inoltre proposto (articolo 3) per la suddetta prescrizione, il termine di un anno ritenuto congruo per i lavoratori in-

teressati e non eccessivamente oneroso per le aziende.

La norma transitoria (articolo 4) disciplina le controversie non definite alla data di entrata in vigore della legge.

In conclusione, le considerazioni di così ampio respiro sociale che ispirano la proposta di legge, che focalizza un problema

di enorme portata nel diritto del lavoro, inducono a chiedere il voto favorevole dell'Assemblea sul testo approvato dalle Commissioni riunite.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*; QUIETI, *Relatore per la XIII Commissione*.

PROPOSTA DI LEGGE

Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile.

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2958 del codice civile aggiungere il seguente comma:

« La prescrizione dei diritti dei prestatori di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

Modifiche ed integrazioni agli articoli 2935 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

ART. 1.

All'articolo 2935 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« La prescrizione del diritto alla retribuzione nonché degli altri diritti anche non patrimoniali maturati nel corso del rapporto di lavoro comincia a decorrere dalla risoluzione del rapporto stesso.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'articolo 2116 del codice civile decorre dalla data di comunicazione del rifiuto totale o parziale delle prestazioni da parte dell'ente assicuratore.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche di natura speciale, nonché al rapporto di agenzia ».

ART. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui al n. 5 dell'articolo 2948 del codice civile.

Sono abrogate le disposizioni di cui al n. 2 dell'articolo 2955 del codice civile. Conseguentemente i nn. 3, 4, 5 e 6 diventano nn. 2, 3, 4 e 5.

Sono abrogate le disposizioni di cui al n. 1 dell'articolo 2956 del codice civile. Conseguentemente i nn. 2, 3 e 4 diventano nn. 1, 2 e 3.

ART. 3.

Dopo l'articolo 2949 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 2949-bis. — (*Prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro*). — Si prescrivono in un anno i diritti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2935 del codice civile ».

ART. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia anche sui rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa, purché non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato e comunque non sia decorso il termine di cinque anni dalla cessazione, fatte salve le disposizioni ordinarie sulla interruzione e sospensione dei termini.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1345

ART. 1.

Dopo l'articolo 2948 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 2948-bis. — (*Prescrizioni in alcune ipotesi di crediti derivanti da rapporti di lavoro*). — I crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto di lavoro non sono soggetti a prescrizione durante la persistenza del rapporto stesso quale ne sia la durata ed ogni disposizione o pattuizione contraria è nulla. Tale termine di prescrizione decorre dalla definitiva cessazione del rapporto di lavoro secondo quanto disposto dall'articolo 2948 del codice civile.

Gli atti di transazione o di quietanza sottoscritti dal lavoratore a conclusione di vertenze sorte in costanza di rapporto di lavoro, relativi a diritti maturati e rivendicati durante il rapporto stesso, hanno efficacia liberatoria solo dopo novanta giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro; quelli sottoscritti dopo la definitiva cessazione del rapporto di lavoro hanno efficacia liberatoria, per quanto in essi espressamente richiamato, dopo centottanta giorni dalla data della sottoscrizione.

Non hanno effetto gli atti di transazione o di quietanza riferiti genericamente a pretese o diritti, passati, presenti o futuri, ancorché sottoscritti in costanza di rapporto di lavoro o al termine di esso; tali diritti si prescrivono in cinque anni dalla data della effettiva cessazione del rapporto di lavoro che ha dato origine al sorgere dei diritti stessi ».

ART. 2.

Il punto 2 dell'articolo 2955 del codice civile è soppresso.

N. 1494

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2958 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« La decorrenza dei termini di prescrizione in materia di diritti e crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato inizia dal 30° giorno successivo a quello di effettiva cessazione del rapporto stesso ».